

# ACCORDO INTEGRATIVO PROVINCIALE AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LE IMPRESE EDILI PER LA PROVINCIA DI PISA

Pisa, 15 dicembre 2011

Addì 15 dicembre 2011 presso la sede dell'Unione Industriale Pisana

Tra il Gruppo Costruttori Edili rappresentato dal presidente, assistito dalla Unione Industriale Pisana

E

FILCA- CISL rappresentata da Massimo Bani  
FILLEA-CGIL rappresentata da Pablo Cartone  
FENEAL-UIL , rappresentata da Gabriele Gerini

una delegazione di lavoratori composta da:

Davide Casella, Stefano Iaccarino, Fausto Barbini, Fabio Giannetti, Salvatore Romano,  
Giuseppe Palumbo.

Fabio Giusti, Paolo Fulceri, Giuseppe Colacchio, Walter Pantani, Giorgio Montesi,  
Yuri Tinucci, Giovanni Ginnasio.

Si è stipulato il seguente Contratto Integrativo Provinciale al CCNL 19.04.2010 per le Imprese Edili  
a valere per le aziende edili della Provincia di Pisa.

-



## ART.1

Il presente Accordo territoriale integra per le materie di pertinenza Provinciale, quanto previsto dal vigente CCNL 19.04.2010 per le Imprese Edili

## Art.2

### SISTEMA DI CONCERTAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO

- **Valorizzazione delle professionalità.**

Le parti convengono che nell'attuale momento di difficoltà del settore sia opportuno non disperdere il patrimonio di conoscenze acquisite dagli occupati e utilizzare gli enti paritetici interprofessionali per avviare percorsi formativi tendenti a soddisfare le richieste di specialisti nei prossimi periodi.

La borsa lavoro prevista dall'art. 114 del CCNL 19.4.2010 affida a Formedil specifiche finalità quali:

- ottimizzare la circolazione delle informazioni tra lavoratori disoccupati o inoccupati e imprese del settore sulle opportunità lavorative e sulle offerte formative, con lo scopo di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, mediante l'istituzione della banca del lavoro informatizzata presso ciascuna scuola, collegata alla borsa lavoro, a cui affluiscono i curricula dei lavoratori e le offerte lavorative delle imprese edili;
- fornire assistenza alle imprese in relazione ai bisogni formativi e occupazionali;
- favorire l'orientamento della richiesta-offerta di lavoro dei suddetti lavoratori.

A tal fine le parti convengono di dar corso ad una ricerca delle professionalità critiche nel periodo 0-3 anni utilizzando il modello Formedil eventualmente arricchito da specificità territoriali.

L'esito della ricerca sarà reso pubblico per l'opportuno orientamento di progetti formativi da parte degli enti preposti.

## Art: 3

### LOTTA AL LAVORO IRREGOLARE APPALTI E SUBAPPALTI

Ai sensi dell'art. 14 del CCNL 19.4.2010 vengono ribadite le norme che regolano l'appalto ed il subappalto di opere pubbliche di seguito riportate.

- a) l'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto o del subappalto.  
All'impresa appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio: gru, ponteggi, impianti di betonaggio).
- b) L'impresa che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di lavoro, affidi in appalto o in subappalto le relative lavorazioni edili ed affini è tenuta a fare obbligo all'impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime il trattamento economico e

normativo previsto nel presente contratto nazionale e negli accordi locali di cui all'art. 38 dello stesso.

L'impresa è tenuta a comunicare alla Cassa edile, competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui al comma precedente, redatta secondo il fac-simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.

Analoga comunicazione sarà data agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza e alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

L'impresa appaltante o subappaltante è tenuta altresì a comunicare ai dirigenti della Rappresentanza sindacale unitaria di cui all'art. 103 costituita nel cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e l'indicazione delle opere appaltate o subappaltate, della durata presumibile dei lavori e del numero presumibile dei lavoratori che verranno occupati, nonché a trasmettere ai dirigenti stessi la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui all'art. 38 redatta secondo il fac-simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.

La comunicazione ai dirigenti della Rappresentanza sindacale unitaria - o, in mancanza di questa, ai sindacali competenti per la circoscrizione territoriale, per il tramite dell'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni nazionali contraenti - deve essere effettuata quindici giorni prima dell'inizio della esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e almeno prima dell'inizio medesimo.

#### RACCOMANDATA A.R.

- Alla Cassa Edile
- Ai Dirigenti della Rappresenta Sindacale Aziendale
- All'istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)  
Sede di .....
- All'Istituto Nazionale per L'assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro (INAIL)  
sede di .....

Oggetto: CCNL 19 Aprile 2010 per i lavoratori dipendenti da imprese edili e affini –  
Appalto e subappalto.

La sottoscritta impresa (1) ....., agli effetti della <<disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti>> contenuta nel Contratto Collettivo Nazionale 20 Maggio 2004 per i lavoratori dipendenti da imprese edili e affini, comunica a codesta Cassa Edile ed agli Istituti in indirizzo di aver affidato l'esecuzione di lavori per il cantiere di ..... alla impresa .....(2) con sede Legale in..... Via .....N° .....Tel.....

Per la Cassa Edile ed i dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale, a norma del citato contratto nazionale, si trasmette in allegato la dichiarazione rilasciata dall'impresa esecutrice.

timbro e firma



n.1 allegato Cassa Edile

- (1) Denominazione e sede dell'impresa appaltante o subappaltante
  - (2) Denominazione e sede dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice
- c) Fermi gli adempimenti di cui alla precedente lett. b), l'impresa appaltante o subappaltante è tenuta in solido con l'impresa appaltatrice o subappaltatrice - la quale esegua lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del ccnl - ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al 1° comma della lett. b).

Le parti ritengono per meglio attivare le clausole sopra riportate, che, nell'ambito degli strumenti territoriali già in atto presso la Prefettura e la DPL, sia specificatamente evidenziato un comparto riferito all'edilizia, comparto nel quale siano presenti rappresentanti del settore espressione delle parti sociali al fine di apportare conoscenze specifiche utili al contrasto del lavoro irregolare.

#### ART: 4

##### RESPONSABILITA' SOCIALE DI IMPRESA (RSI)

Le parti convengono di definire con atto separato linee guida per requisiti minimi tali da facilitare l'accesso all'ottenimento della certificazione RSI per le imprese che intendono ottenere tale certificazione.

Le parti ritengono che la RSI sia un atto di qualificazione delle imprese del settore, costituendo elemento di trasparenza all'osservanza degli obblighi contrattuali e legislativi.

#### Art.5

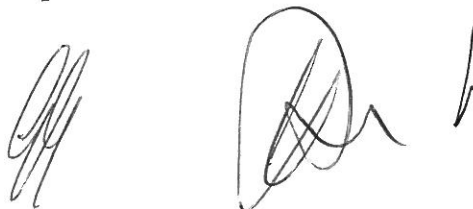
##### SVILUPPO EDILIZIA ECOSOSTENIBILE/BIOEDILIZIA

Le parti ritengono che sia elemento essenziale per lo sviluppo dell'edilizia identificare nuove tecniche e materiali in particolare riferiti alla bioedilizia ed ai materiali ecosostenibili con conseguente miglioramento dell'efficienza tecnica e dell'impatto ambientale.

Ritengono altresì le parti che le imprese che intendono avvalersi di tali tecnologie debbano trovare un riscontro procedurale e fiscale da parte delle PPAA.

Le parti convengono di definire un protocollo da presentare alle PPAA locali contenente proposte procedurali e fiscali destinate alle imprese che si avvalgono dei principi della bioedilizia e di materiali ecosostenibili.

Tali proposte orientativamente potranno definire agevolazioni nel percorso autorizzativo e riduzioni del peso fiscale per gli aspetti di competenza della PPAA.



## ART: 6

### COMITATO PARITETICO TERRITORIALE

#### Per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro della provincia di PISA

Le parti prendono atto che il CPT è operante secondo quanto stabilito dallo statuto sottoscritto in data 14 settembre 2007.

Le parti, applicazione dell'accordo territoriale del 1 Giugno 2011 tra ANCE Pisa, Unione Industriale Pisana e FILCA-CISL, FILLEA-CGIL e FENEAL-UIL Provinciali, stabiliscono che il contributo di cui all'art. 93 del vigente CCNL è fissato nella misura dello 0,55%, calcolata sui valori retributivi convenzionali stabiliti dalla tabella allegata al punto 7 dell'Accordo 31 Marzo 2011 – Casse Edili.

## ART: 7

### CASSA EDILE E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

Con riferimento all'art. 36 del CCNL del 19.04.2010 vengono confermati lo Statuto e i regolamenti dell'Ente Pisano Cassa Edile.

#### **a) Cassa Edile**

In applicazione del 6° comma dell'art. 36 del CCNL 19.04.2010 e all'accordo territoriale del 1 Giugno 2011 tra ANCE Pisa, Unione Industriale Pisana e FILCA-CISL, FILLEA-CGIL e FENEAL-UIL Provinciali, il contributo per la Cassa Edile è fissato nella seguente misura:

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| - a carico del datore di lavoro | 2.21% |
| - a carico del lavoratore       | 0.44% |

---

Totale 2.65%

La misura del contributo è calcolata sui valori retributivi convenzionali stabiliti dalla tabella allegata al punto 7 dell'Accordo 31 Marzo 2011 – Casse Edili.

Il contributo di cui sopra deve essere versato all'Ente, a cura del datore di lavoro, ogni mese, secondo le norme stabilite dal regolamento dell'Ente.

I datori di lavoro devono versare all'Ente, ogni mese, gli importi del trattamento economico per ferie e gratifica natalizia, dovuti agli operai, secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'Ente. Il ritardo nel versamento del contributo di cui sopra, nella trasmissione all'Ente delle denunce dei lavoratori occupati, nel versamento degli importi da accantonare, comporta per le aziende l'onere del pagamento degli interessi compensativi di danno nelle misure stabilite dalle norme contrattuali e statutarie.

I proventi delle multe applicate per provvedimenti disciplinari a norma dell'art. 99 del vigente CCNL, dovranno essere versati dai datori di lavoro mensilmente all'Ente.

L'Ente deve liquidare agli operai le somme per ciascuno di essi accantonate senza interessi ed al netto delle somme trattenute dall'Ente a titolo di rimborso spese, secondo le modalità e le scadenze previste dalle norme contrattuali e regolamentari.

Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza delle somme come sopra accantonate a sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte, delle somme medesime, deve essere presentato all'Ente, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili.

Gli importi che, dovuti per qualsiasi titolo all'Ente, non venissero riscossi dagli interessati o dai loro aventi causa nei termini stabiliti dai Regolamenti, passeranno in proprietà dell'Ente stesso.

Le Associazioni sindacali stipulanti si riservano di concordare, per ciascun esercizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 lett. a) comma 14 e seguenti del CCNL 19/04/2010, le prestazioni della Cassa Edile demandate agli accordi locali nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di Gestione.

In detto contesto, in occasione dell'esame del bilancio sarà preso in esame nel suo complesso il problema delle prestazioni nelle loro varie articolazioni.

Le Associazioni sindacali contraenti si riservano, altresì, di stabilire quali, tra le dette prestazioni, finanziabili con le disponibilità di esercizio della Cassa Edile senza tener conto degli importi contributivi a carico degli operai, formano parte integrante del trattamento economico e normativo definito dal CCNL e dal presente contratto integrativo.

Le Associazioni sindacali contraenti provvederanno agli adempimenti di cui ai due commi precedenti con protocollo aggiuntivo del presente contratto, protocollo che formerà parte integrante del contratto.

#### **b) Scuola Edile**

Il contributo per la Scuola Edile, a carico dei soli datori di lavoro, in applicazione dell'accordo territoriale del 1 Giugno 2011 tra ANCE Pisa, Unione Industriale Pisana e FILCA-CISL, FILLEA-CGIL e FENEAL-UIL Provinciali è stabilito nella misura dello 0,35% calcolato sui valori retributivi convenzionali stabiliti dalla tabella allegata al punto 7 dell'Accordo 31 Marzo 2011 – Casse Edili.

Il contributo in parola sarà suscettibile di revisione quando l'accertamento di esigenze obiettive di intervento ne consigli l'adeguamento.

Il contributo di cui sopra deve essere versato all'Ente Pisano Scuola Edile, a cura del datore di lavoro, ogni mese, secondo le norme stabilite dal Regolamento.

Il ritardato versamento del contributo di cui sopra comporterà, a carico dei datori di lavoro inadempienti, l'onere del pagamento degli interessi compensativi di danno nelle misure stabilite dalle norme contrattuali e statutarie.

Le parti riconfermano la volontà di proseguire nelle iniziative già assunte per la costituzione ed il funzionamento di strutture permanenti rivolte alla formazione professionale dei giovani che intendono inserirsi nel settore edile ed alla qualificazione professionale dei lavoratori già operanti nel settore.

In una visione organica delle finalità da perseguire saranno tenute presenti le possibilità di intervento finanziario della Regione, dei suoi Enti delegati, del Fondo Sociale Europeo e degli eventuali altri Enti competenti.

Le parti riconfermano comunque nella scuola edile l'istituto più qualificato per seguire l'evolversi della professionalità nel settore edile e per favorire la loro coerenza con il progresso tecnologico dell'industria delle costruzioni.

In particolare convengono sulla necessità di sviluppare corsi di formazione destinati a giovani suscettibili di assunzione con contratto di formazione e lavoro.

La formazione professionale dovrà comprendere: l'insegnamento teorico da svolgersi nelle sedi predisposte e l'addestramento pratico da svolgersi sui luoghi di lavoro, intendendo per questi i cantieri delle imprese edili e affini.

Allo scopo di favorire la partecipazione degli allievi ai corsi della Scuola saranno previste forme di incentivazione economica.





Saranno altresì attivate forme organiche di rapporto e di collaborazione con il mondo della scuola per favorire anche con il supporto di mezzi audiovisivi una più compiuta conoscenza del settore edile, delle professionalità che in esso si esprimono e delle prospettive occupazionali che esso può offrire alle giovani leve.

#### ART: 8

#### AMBIENTE DI LAVORO

Ferme restando le norme di legge e di contratto in materia, nei cantieri con almeno 3 lavoratori, che abbiano una durata superiore a sei mesi, l'impresa metterà a disposizione dei lavoratori:

- una baracca metallica, in legno o in altra struttura provvisoria, riscaldata nei mesi invernali, ad uso refettorio-spogliatoio, dotata di quanto necessario per conservare e riscaldare le vivande nonché degli accorgimenti atti a rendere igienico l'ambiente;
- WC e lavandino con acqua corrente.

Nei cantieri ove l'impresa occupi più di 20 dipendenti e l'opera abbia una durata superiore a 2 anni, l'impresa metterà a disposizione dei lavoratori:

- una baracca metallica, in legno o in altra struttura provvisoria, riscaldata nei mesi invernali, suddivisa in 2 locali: l'uno ad uso di spogliatoio, l'altro ad uso di refettorio, dotato di quanto necessario per conservare e riscaldare le vivande. I due locali possono essere costituiti anche da due baracche distinte;
- WC e lavandini, doccia, con acqua corrente calda e fredda.

Le condizioni di obiettiva impossibilità da parte dell'impresa di osservare le norme contrattuali sopraesposte saranno esaminate caso per caso dal costituendo Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

#### Art. 9

#### SOSPENSIONE E RIDUZIONE DI LAVORO

Ai sensi dell'art. 9 del CCNL 19/04/2010, nei casi di sospensione del lavoro o riduzione di orario, qualora ricorrano i presupposti delle norme di legge vigenti in materia, le imprese sono tenute a presentare tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali.

Nel caso di sospensioni o riduzioni di orario determinate da cause meteorologiche, le imprese erogano acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di legge, contestualmente alla retribuzione del mese.

Per il singolo operaio – sia nel caso di sospensione o riduzioni continuative, sia per effetto del cumulo di periodi non continuativi di sospensioni e riduzioni – l'acconto di cui sopra non deve comportare l'esposizione dell'impresa per un importo complessivo superiore a 150 ore di integrazioni non ancora autorizzate dall'INPS.

In caso di reiezione della domanda da parte della competente Commissione provinciale o centrale dell'INPS l'impresa procederà al conguaglio delle somme, erogate a titolo d'acconto, sulle spettanze dovute all'operaio a qualsiasi titolo, fermo restando il dispositivo dell'art. 2 della legge 6 agosto 1975, n.427.

L'impresa procederà al conguaglio di cui al comma precedente anche nel caso in cui intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro prima dell'autorizzazione dell'INPS.



In caso di sospensione di lavoro non prevista dalle norme di cui al primo comma e che oltrepassa le due settimane, l'operaio ha facoltà di dimettersi con diritto al trattamento previsto per il caso di licenziamento ivi compresa la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso.

In caso di riduzione di lavoro l'impresa procederà, compatibilmente con le esigenze tecniche, alla riduzione dell'orario e/o alla formazione di turni, prima di ridurre il personale.

## DICHIARAZIONE COMUNE

Fermo Restando l'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, le parti concordano che di norma le imprese presentino la domanda nella settimana successiva a quella in cui è iniziata la sospensione o riduzione d'orario.

Le parti si impegnano ad intervenire presso gli organi competenti per rendere più sollecito l'esame delle richieste di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali agli operai edili sospesi o ad orario ridotto.

Le parti interverranno altresì presso gli organi competenti affinché siano accelerati i tempi della comunicazione alle imprese delle decisioni di autorizzazione prese dalle Commissioni competenti.

### art. 10

## ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

Visto l'art. 12 dell'all. 1 dell'accordo 19 aprile 2010 per il rinnovo del c.c.n.l. per i dipendenti da imprese edili ed affini, viene istituito l'elemento variabile della retribuzione che si conviene nella misura del 6.% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010, secondo criteri e modalità di cui all'art. 38 dell'accordo 19 aprile 2010 per il rinnovo del c.c.n.l. per i dipendenti da imprese edili ed affini.

Pertanto, a decorrere dal 1.1.2011, cessa l'Elemento economico territoriale ed entra in vigore il nuovo istituto dell'elemento variabile della retribuzione.

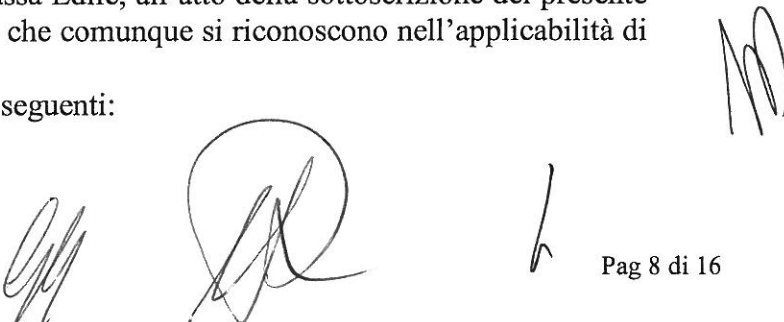
L'Elemento variabile della retribuzione tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

A tal fine saranno utilizzati i seguenti quattro indicatori:

- 1) numero lavoratori iscritti in Cassa edile;
- 2) monte salari denunciato in Cassa edile;
- 3) ore denunciate in Cassa edile, per le quali la valutazione dell'incidenza delle ore di Cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle parti sociali territoriali;
- 4) valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall'ISTAT

5) EBITDA (Earning Before Interest Tax Depreciation and Ammortization) = MOL + AMMORTAMENTI MACCHINE ED IMPIANTI riferito alle aziende iscritte all'ANCE Pisa e a all'Ente Pisano Cassa Edile, all'atto della sottoscrizione del presente accordo e successivamente aderenti o che comunque si riconoscono nell'applicabilità di detto accordo.

Le modalità di calcolo sono le seguenti:





### Prima applicazione

Media anni 2009-2010-2011= 100

Tale media si confronterà con il risultato 2012.

Per gli anni successivi varrà il criterio della media mobile (media degli ultimi tre anni escluso l'anno di rilevazione) confrontato con il risultato dell'anno di rilevazione.

Risultato atteso = crescita percentuale dell' EBITDA

- Risultato atteso anno 2012 = + 2% rispetto alla media
- Risultato atteso anno 2013 = + 2% rispetto alla media
- Risultato atteso anno 2014 = + 3% rispetto alla media

resta inteso che:

- 1) L'EVR è la somma dei valori di ognuno dei precedenti 5 parametri i quali, singolarmente, pesano il 20% del Totale;
- 2) L'EVR rilevato nell'anno 2012 sarà erogato nell'anno 2013; L'EVR rilevato nell'anno 2013 sarà erogato nell'anno 2014; L'EVR rilevato nell'anno 2014 sarà erogato nell'anno 2015;
- 3) I dati di EBITDA verranno rilevati dalla C.C.I.A.A. di Pisa, annualmente relativamente alle aziende iscritte all'ANCE Pisa e a all'Ente Pisano Cassa Edile, all'atto della sottoscrizione del presente accordo e successivamente aderenti o che comunque si riconoscono nell'applicabilità di detto accordo.

I risultati dell'EVR rilevati a livello territoriale saranno rapportati a livello aziendale secondo le modalità previste dalla seconda parte dell'art. 38 del vigente CCNL del 19/04/2010

In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo da parte della singola azienda, le parti stipulanti, riunite in sede tecnica, analizzeranno i risultati effettivi raggiunti.

L'importo maturato verrà erogato mensilmente, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro dell'anno di corresponsione, l'azienda provvederà al pagamento della parte maturata e non erogata.

### Art.11

#### FERIE

Con riferimento all'art.15 e dell'all. 2 del CCNL 19/04/2010 , premesso che l'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo, contemporaneamente per squadra o individualmente, per la provincia di Pisa si ravvisa l'opportunità che di norma venga goduto almeno un periodo continuativo di ferie di due settimane a cavallo del 15 agosto.

Le parti ravvisano inoltre l'opportunità che una terza settimana di ferie, compatibilmente con le esigenze aziendali, possa essere goduta nel periodo natalizio e/o di fine anno. Una settimana sarà goduta nell'arco dell'anno.



## Art.12

### FESTIVITA DI FINE D'ANNO

Nel periodo 24 Dicembre – 6 Gennaio compreso potranno essere definite, a livello aziendale, fermate totali o parziali dell'attività lavorativa ove compatibili con le esigenze produttive.

Resta inteso che, qualora vengano definite tali fermate, le stesse si intendono già retribuite con la corrispondente quota del 4,95% dovuta per i riposi annui di cui al punto B) dell'art. 5 del vigente C.C.N.L.

## Art 13

### MUTUALIZZAZIONE ACCANTONAMENTI FERIE E G.N.

La percentuale per ferie, e gratifica natalizia, spetta all'operaio anche durante l'assenza dal lavoro per malattia anche professionale e per infortunio sul lavoro nei limiti della conservazione del posto con decorrenza della anzianità.

Nella predetta ipotesi sarà corrisposta all'operaio la differenza fra l'importo della percentuale ed il trattamento economico allo stesso corrisposto per lo stesso titolo dall'Istituto assicuratore.

L'obbligo di cui al comma precedente è assolto dalle imprese in formula mutualistica e con effetto liberatorio mediante il versamento alla Cassa Edile di un contributo nella misura dello 0.10% calcolata sui valori retributivi convenzionali stabiliti dalla tabella allegata al punto 7 dell'Accordo 31 Marzo 2011 – Casse Edili.

La misura di detto contributo sarà variata annualmente sulla base delle risultanze della relativa gestione.

## Art.14

### INDENNITA' PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Le misure delle indennità per lavori speciali disagiati sono quelle stabilite dall'art. 20 del CCNL 19/04/2010, con le seguenti modifiche ed aggiunte già previste dagli accordi integrativi dei precedenti contratti nazionali di lavoro:

- lavoro di palificazione e trivellazione limitatamente agli operai addetti e normalmente sottoposti a getti d'acqua: 7%
- lavori di posa in opera dei panconi e dei sacchetti di protezione sulle spallette e sugli argini dei fiumi durante il periodo di piena: 20%

Le percentuali di cui sopra vengono calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al Punto 3) dell'art. 25 del contratto collettivo nazionale sopracitato.



Art: 15

TRASFERITA

(A decorrere dal 1.1.2012, in sostituzione del 2° e 4° comma dell'art. 21 del CCNL 19/04/2010, all'operaio comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso dalla sede dell'Azienda presso la quale è stato assunto, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto. 

L'Operaio, percepirà una diaria da individuarsi in funzione delle distanze chilometriche intercorrenti tra la sede dell'Azienda presso la quale è stato assunto (base per il calcolo delle distanze) e la sede del cantiere presso il quale viene comandato, secondo la seguente tabella:

|   | Fasce chilometriche percorso più breve<br>Google Maps | Diaria da calcolarsi sugli elementi<br>della retribuzione |
|---|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| A | 0 - 11                                                | 0%                                                        |
| B | 11,01 - 30                                            | 11%                                                       |
| C | 30,01 - 50                                            | 13%                                                       |
| D | Oltre 50                                              | 15%                                                       |

Resta inteso che:

- L'indennità di trasferta non spetta per spostamenti nello stesso territorio comunale;
- Per distanza tra due punti si intende il percorso più breve individuato in base alla rilevazione GOOGLE Maps per mezzi entro le 3,5 ton. Escluse ogni eventuale restrizione al transito;
- In caso di interruzioni e/o chiusure stradali per un tempo superiore a mesi 9 (nove), che impediscano la praticabilità del percorso più breve, si applicherà la distanza di un percorso alternativo e praticabile secondo i criteri del punto precedente; il percorso più breve verrà ripristinato a partire dalla data di rimozione;

Restano ferme tutte le altre norme previste dall'art. 21 del citato contratto nazionale.

Art: 16

TRASFERIMENTO

All'operaio in servizio che sia trasferito in un cantiere della stessa impresa situato in diversa località così distante e per un tempo tale da comportare come conseguenza il cambiamento di residenza o di stabilire dimora, deve essere rimborsato l'importo, previamente concordato con l'impresa, delle spese di trasporto per lui e per i familiari conviventi a carico che con lui si trasferiscono, nonché per le masserizie.

Allo stesso operaio è inoltre dovuta, limitatamente alla durata del viaggio, per lui e per i familiari conviventi a carico che lo seguono nel trasferimento, una indennità giornaliera da stabilirsi caso per caso, di entità diversa a seconda che il viaggio comporti pernottamento o meno.

Oltre al trattamento di cui sopra gli deve essere corrisposta <<una tantum>> una somma a titolo di indennità il cui importo sarà concordato con l'impresa, tenendo conto anche dello stato di famiglia dell'operaio (se capofamiglia o no) e del fatto che l'impresa fornisca o meno l'alloggio nella nuova località. 

L'operaio ha diritto al rimborso delle spese sopportate per anticipata risoluzione del contratto di fitto, se dovute, per un massimo comunque di tre mesi.

Il trasferimento deve essere comunicato all'operaio con un congruo preavviso. L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, allo stesso trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento.

Qualora peraltro l'operaio comprovi di non potersi trasferire nella nuova località per seri motivi di salute o familiari, l'impresa, ove possa continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo, non procederà al suo licenziamento.

All'operaio che viene trasferito per esigenze dell'impresa e che entro due anni dalla data dell'avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località in cui risiedeva prima del trasferimento, è dovuto il rimborso delle spese di trasporto per lui e per i familiari conviventi a carico che con lui rientrano alla sede di provenienza e per le masserizie, pur che il rientro avvenga entro un mese dalla risoluzione del rapporto di lavoro.

In caso di necessità di decesso dell'operaio entro due anni dal trasferimento, l'impresa si assumerà le spese del trasporto della salma nel luogo in cui l'operaio prestava servizio prima del trasferimento, nonché quelle per il rientro dei familiari come sopra indicati, pur che il trasporto della salma ed il rientro avvengano entro un mese dalla morte dell'operaio.

#### ART: 17

### TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO

Premesso che le parti concordano anche in questo caso sul riferimento nazionale per quanto attiene alle spettanze retributive, si conviene, in tema di erogazione dell'indennità di inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro, che le parti provvederanno ad intervenire presso l'INAIL per rendere quanto più possibile solleciti i tempi di erogazione dell'indennità giornaliera.

Nel caso in cui comunque detti tempi non risultassero, per ragioni contingenti, rispondenti al carattere di sostentamento della prestazione assistenziale, le parti provvederanno a sollecitare l'istituto affinché si avvalga della norma di cui all'art. 70 del DPR 30/06/65 n. 1124 attraverso anche la stipula di apposita convenzione con i datori di lavoro, ferma restando la non assoggettabilità a contribuzione degli anticipi erogati per conto dell'istituto.

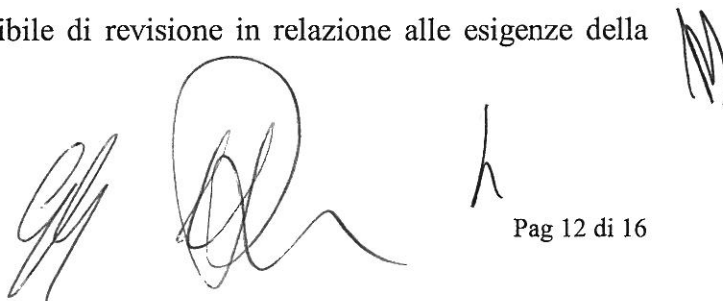
#### ART: 18

### ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE

Per questo istituto valgono le norme previste dall'articolo 29 del CCNL 19/04/2010 e dal regolamento di cui all'allegato c) del citato contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'accordo di rinnovo del 29 marzo 2011.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina della anzianità professionale edile si provvede, a partire dall'1/06/2011, con un contributo del 3,50%, a carico dei datori di lavoro, da calcolarsi sui valori retributivi convenzionali stabiliti dalla tabella allegata al punto 7 dell'Accordo 31 Marzo 2011 – Casse Edili, per tutte le ore di lavoro ordinario e delle ore di cui all'art. 17 del CCNL. “Festività”

La misura del contributo di cui sopra è suscettibile di revisione in relazione alle esigenze della gestione.



ART: 19

CENTRO RICREATIVO

In applicazione dell'accordo territoriale del 1 Giugno 2011 tra ANCE Pisa, Unione Industriale Pisana e FILCA-CISL, FILLEA-CGIL e FENEAL-UIL Provinciali, Si conviene di non attivare il Centro Ricreativo fino ad ulteriore decisione

ART: 20

ASSISTENZA EXTRA CONTRATTUALE

Le prestazioni extracontrattuali saranno finanziate, in applicazione dell'accordo territoriale del 1 Giugno 2011 tra ANCE Pisa, Unione Industriale Pisana e FILCA-CISL, FILLEA-CGIL e FENEAL-UIL Provinciali, con un contributo dell'0,90% calcolata sui valori retributivi convenzionali stabiliti dalla tabella allegata al punto 7 dell'Accordo 31 Marzo 2011 – Casse Edili. A carico delle imprese a partire dal 1 Giugno 2011

ART: 21

DOTAZIONE ANTINFORTUNISTICA LEGGE 626 (L. 81/08)

La Cassa Edile invierà annualmente un kit antinfortunistico ai lavoratori iscritti alla Cassa Edile costituito da quanto possa occorrere per salvaguardare la incolumità dei lavoratori sul posto di lavoro.

Questo Istituto sarà finanziato, a partire dal 1/06/2011, con una percentuale a carico delle Imprese Edili pari allo 0,10% calcolata sui valori retributivi convenzionali stabiliti dalla tabella allegata al punto 7 dell'Accordo 31 Marzo 2011 – Casse Edili.

ART. 22

QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE

Con riferimento all'art.36 e 37 del CCNL ed agli accordi nazionali in materia vengono confermate nella provincia di Pisa a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti le quote di adesione contrattuale nella misura dello 0,50, calcolata sui valori retributivi convenzionali stabiliti dalla tabella allegata al punto 7 dell'Accordo 31 Marzo 2011 – Casse Edili, maggiorati del 18,5% e del 4,95% per i datori di lavoro e in eguale misura per gli operai. La quota nazionale sarà secondo il dettato dell'art.37 e 38 citato.

Le quote di adesione contrattuale a carico dei lavoratori sono trattenute dai datori di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.



Le quote di adesione contrattuale devono essere versate, a cura del datore di lavoro, all'Ente Pisano Cassa Edile unitamente ai contributi per la Cassa Edile e con le stesse modalità.

Con riferimento all'art. 38 del CCNL rimane confermato, in aggiunta a quello di adesione contrattuale previsto dal presente articolo, il sistema delle deleghe tramite Cassa Edile, che rimane disciplinato dall'accordo nazionale in materia 16/5/73.

#### ART: 23

#### MENSA

(L'impresa in relazione alla ubicazione ed alla durata dei cantieri e al luogo di residenza delle maestranze, provvederà affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze di esso possa essere consumato un pasto caldo.

L'impresa concorre al costo del pasto nella misura dell'80%. E comunque per un importo non superiore a € 10,60 (mediante rivalutazione del costo della vita da ott. 2006 a ott. 2011) per ogni pasto consumato a partire dal 01.01.2012

La disposizione di cui ai due commi precedenti trova applicazione anche nei casi di apprestamento del servizio di mensa ai sensi dell'Art. 88 del CCNL del 19/04/2010

Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta una indennità sostitutiva di € 4,31 giornaliera, pari a € 0,54 (mediante rivalutazione del costo della vita da ott. 2006 a ott. 2011) per ogni ora di lavoro ordinario prestato dall'01.01.2012

Su di esso non va computata la percentuale di cui all'articolo 18 del vigente CCNL in quanto nella sua determinazione è stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia, riposi annui.

La indennità sostitutiva di mensa non spetta agli operai che si avvalgono del servizio mensa, salvo il caso di operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della ubicazione del cantiere e delle mansioni svolte.

Sono assorbiti, fino a concorrenza, eventuali trattamenti in atto a livello aziendale erogati per lo stesso titolo.

E imprese edili che con carattere di continuità, operano all'interno di stabilimenti industriali, ove già esista un servizio di mensa, si impegnano a prendere contatti con la proprietà del servizio per verificare la possibilità di assicurare ai propri dipendenti ivi occupati il beneficio del servizio in parola alle condizioni previste dal presente articolo.

La indennità sostitutiva della mensa, laddove erogata con carattere di continuità, sarà utile agli effetti del computo della indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.

Per converso nel caso di attuazione del sistema del concorso pasto, nessun elemento economico a titolo di mensa sarà computato sugli istituti di cui sopra.

Il trattamento di cui al presente articolo, compete anche ai dipendenti con qualifica impiegatizia.

#### ART: 24

#### INDENNITA' DI TRASPORTO

E' dovuta al dipendente una indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto per recarsi sul posto di lavoro.

La misura dell'indennità è ragguagliata al costo dell'abbonamento mensile ai servizi pubblici di trasporto urbano nel capoluogo ed è pertanto stabilita (mediante rivalutazione del costo della vita da ott. 2006 a ott. 2011) in € 0,0822. per ogni ora di lavoro ordinario prestato, a decorrere dal 01/01/2012

Nota a verbale:

Calcolo incremento costo della vita

Indice istat tab. 16/11/2011 - ott. 2011 = 103,6

Coefficiente di perequazione ad anno 2010 = 100 = 1,3730

Indice ISTAT ott. 2011 con perequazione  $103,6 \times 1,3730 = 142,24$

Indice ISTAT ott. 2006 = 128,7

$142,24 : 128,7 = 1,1052$

Indennità di trasporto acc.terr. 2006 art. 25 =  $0,0744 \times 1,1052 = 0,0822$

Indennità di mensa acc.terr. 2006 art. 24 =  $9,59 \times 1,1052 = 10,60$

#### ART: 25

#### INDENNITA TERRITORIALE

Le parti si danno atto che l'indennità territoriale di settore di cui alle tabelle A e B allegate al presente contratto del quale ne fanno parte integrante, sono state adeguate secondo il disposto dell'all. 15 "Dichiarazione comune sull'EET" del CCNL del 19 Aprile 2010.

#### ART: 26

#### ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ENTI PARITETICI

Le aliquote contributive rimangono fissate secondo quanto previsto nell'accordo siglato in data 1.6.2011, fermo restando quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del citato accordo.

#### ART: 27

#### PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTUALI

Le prestazioni extra contrattuali rimangono quelle definite dall'accordo dell'1.6.2011 fermo restando quanto previsto dal punto 2) del citato accordo.



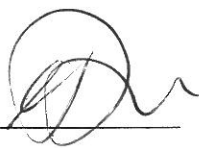
ART: 28

DECORRENZA E DURATA

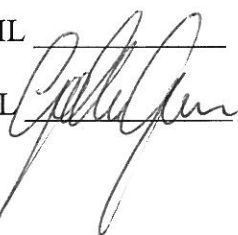
Il presente contratto ha decorrenza dall'1-10-2011, salvo diverse decorrenze fissate nei singoli articoli e scadrà il 31/12/2014. Dopo tale data, salvo diversa disposizione del CCNL, fino a rinnovo permarrà quanto nel presente accordo definito.

Letto Confermato Sottoscritto

FILCA – CISL

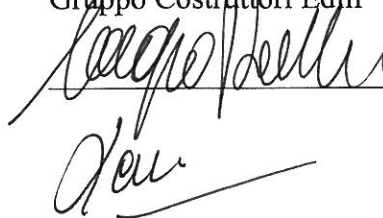


FILLEA – CGIL



FENEAL – UIL

Sera Pina  
Unione Industriale Pisana  
Gruppo Costruttori Edili



**TABELLA A)**

**INDUSTRIA EDILE: RETRIBUZIONE CONTRATTUALE OPERAI DI PRODUZIONE**

ccnl parte economica del 19/04/2010  
Importi in euro

| LIVELLI                                | Minimi<br>paga<br>Base oraria | Ind. Terr.<br>Settore<br>(in cifra) | Ind. Cont.<br>Agli effetti<br>della L<br>38/86 | Totale<br>Retribuzione | Ferie-Grat.<br>Natal.-riposi<br>Annuie<br>23,45% | TOTALE |
|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------|
| Operaio IV<br>livello                  | 5,98                          | 1,22                                | 3,01                                           | 10,21                  | 2,39                                             | 12,60  |
| III livello<br>Operai<br>specializzati | 5,56                          | 1,14                                | 3,00                                           | 9,70                   | 2,27                                             | 11,97  |
| II livello<br>Operai<br>qualificati    | 5,00                          | 1,027                               | 2,99                                           | 9,02                   | 2,11                                             | 11,13  |
| I livello<br>Operai<br>comuni          | 4,27                          | 0,89                                | 2,96                                           | 8,12                   | 1,90                                             | 10,02  |

**TABELLA B)**

**INDUSTRIA EDILE:RETRIBUZIONE CONTRATTUALE IMPIEGATI**

ccnl parte economica del 19/04/2010  
Importi in euro

| Livelli e categorie                                                       | Stipendio | Premio di<br>produzione<br>(in cifra fissa) | Indennità di<br>contingenza agli<br>effetti della<br>L.38/86 | TOTALE   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| Settimo – imp. Di 1° Super                                                | 1.538,71  | 295,62                                      | 533,83                                                       | 2.368,16 |
| Sesto – Imp. 1°                                                           | 1.384,83  | 271,93                                      | 529,63                                                       | 2.186,39 |
| Quinto-Imp. 2°                                                            | 1.154,02  | 224,59                                      | 523,35                                                       | 1.901,96 |
| Quarto-Assistente tecnico<br>già inquadrato                               | 1.077,11  | 201,84                                      | 521,25                                                       | 1.800,20 |
| Terzo – Imp. 3°<br>(Superiori ed inferiori 18<br>anni)                    | 1.000,16  | 185,04                                      | 519,16                                                       | 1.704,36 |
| Secondo –Imp. 4°<br>(Superiori ed inferiori 18<br>anni)                   | 900,15    | 166,42                                      | 516,43                                                       | 1.583,00 |
| Primo – Imp. 4° (Primo<br>impiego)<br>(Superiori ed inferiori 18<br>anni) | 769,36    | 143,30                                      | 512,87                                                       | 1.425,53 |

**Norma transitoria di prima applicazione aggiuntiva all'accordo  
territoriale Edilizia Industriale del 15 Dicembre 2011**

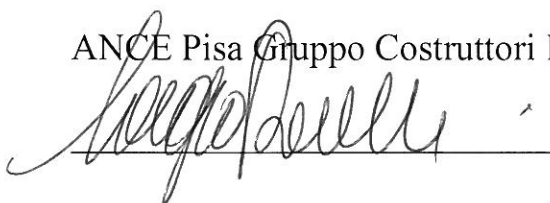
Le Parti stipulanti l'accordo territoriale del 15 Dicembre 2011 hanno convenuto quanto segue:

Con riferimento a quanto previsto all'art 10 del citato accordo territoriale, in materia di EVR, esclusivamente per l'anno 2012, le parti verificheranno i risultati di EBITDA dell'anno 2011 sulla media del biennio 2009-2010 (media effettuata su rilevazioni C.C.I.A.A.) e determinati i valori di EVR, con le stesse modalità previste per l'anno 2012, si procederà alla relativa erogazione mensilizzata nei mesi di Ottobre 2012, Novembre 2012 e Dicembre 2012.

A partire da Gennaio 2013 troverà piena applicazione quanto previsto dal citato art. 10 in ogni sua parte, procedendo alle verifiche ed alle erogazioni secondo la tempistica indicata nel citato art. 10 punti 1,2 e 3.

Letto e sottoscritto

ANCE Pisa Gruppo Costruttori Edili



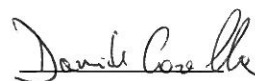
Fillea-Cgil



Unione Industriale Pisana



Filca- Cisl



Feneal-Uil



## **Verbale aggiuntivo all'accordo territoriale Edili del 15 Dicembre 2011**

Le Parti stipulanti l'accordo territoriale Edili del 15 Dicembre 2011 hanno convenuto sui seguenti punti:

1. impegno dei sottoscrittori di parte sindacale di sciogliere la riserva riguardante il punto 2 sulle prestazioni extra contrattuali – accordo territoriale 1.6.2011.
2. definizione delle modalità di attuazione dell'articolato del CCNL 19.4.2010 riguardante le RLST.

Le parti hanno convenuto di concertare quanto sopra entro il 28.2.2012.

Letto e sottoscritto

ANCE Pisa Gruppo Costruttori Edili



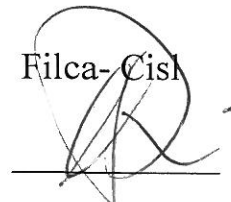
Fillea-Cgil



Unione Industriale Pisana



Filca-Cisl



Feneal-Uil

